COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 547

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; senatori MARTINAZZOLI ed altri; senatori LUGNANO ed altri; disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 548

PRESIDENTE . . 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563

PAG.

ASSANTE 549, 551, 553, 554, 557, 562

COCCIA 551, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 563

GARGANI 548, 549, 550

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 548, 550, 552, 553, 554 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563

RICCIO PIETRO 550, 553, 554, 556, 562

SPERANZA 554, 563

STEFANELLI 562

Votazione segreta:

PRESIDENTE 563

La seduta comincia alle 10.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli Del Duca, Rosalia Vagli e Traina sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Mazzola, Scipioni e Skerk.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri e del disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni *(Testo unificato, approvato dal Senato)* (2428); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1845); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, Martinazzoli ed altri, Lugnano ed altri, e del disegno di legge approvati dal Senato in un testo unificato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, Assante ed altri, Anderlini ed altri, Altissimo e Baslini, Piccoli ed altri, concernenti le intercettazioni telefoniche.

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di sciogliere, se lo ritiene opportuno, la riserva che aveva formulato la scorsa seduta in ordine agli emendamenti presentati all'articolo 4.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo rileva che la dizione che risulterebbe al n. 2 ove si accettasse l'emendamento Felisetti 4. 4 sarebbe esattamente quella contenuta nella legge base, cioè nella legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

Se però l'onorevole Felisetti, eliminando le parole « la produzione, il commercio e l'impiego di », tende a comprendere nella possibilità di intercettazione anche i reati di detenzione della droga, il Governo non ha nulla in contrario a che l'ipotesi venga estesa anche a questi casi. Esprime pertanto parere favorevole all'emendamento 4. 4.

Se infatti si elimina l'inciso « la produzione, il commercio e l'impiego di », la frase diviene « reati concernenti stupefacenti ». In questo modo sarebbe compresa anche la detenzione. Ora, se è questo l'intendimento del presentatore, il Governo non ha nulla in contrario ad accogliere la soppressione proposta: comunque la dizione qui usata è la stessa che figura nella legge del 1954 per quanto riguarda la droga.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, il Governo si rimette al parere già espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gargani e La Loggia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nella prima parte dell'articolo 226-bis del codice di procedura penale, al numero 1, sostituire le parole: a tre anni, *con le altre:* a cinque anni (4. 31);

Nell'emendamento Assante 4. 14 sostituire, al primo comma, le parole: e sussista effettiva necessità di limitare, *con le altre:* da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare (0. 4. 14. 8);

Nell'emendamento Assante 4. 14, sostituire, al secondo comma, le parole da: con ordinanza del giudice istruttore, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di sette giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo (0. 4. 14. 9);

Nell'emendamento Castelli 4. 24, aggiungere le parole: e al ministro di grazia e giustizia (0. 4. 24. 1).

GARGANI. Con il primo emendamento chiediamo che la possibilità di compiere intercettazioni telefoniche venga concessa per delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, non a tre anni, sebbene a cinque anni di reclusione. Tale modifica credo possa ulteriormente specificare il numero dei reati per i quali esista la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche.

Con il primo nostro emendamento all'emendamento Assante 4. 14 chiediamo che nel decreto, di cui si parla nel primo comma dell'emendamento stesso, sia specificamente indicata la natura del reato in questione: solo tale precisazione renderebbe infatti veramente « dettagliatamente motivato » il decreto di cui trattasi. Proponiamo anche di aggiungere: « oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare », prevedendo così i casi in cui con nessun altro mezzo, se non con l'intercettazione telefonica, si potrebbe accertare il reato stesso.

Il problema più rilevante è quello della possibilità, per il giudice istruttore o per il procuratore della Repubblica, di disporre *sine die* autorizzazioni ad intercettare, di modo che si arriverebbe, di sette giorni in sette giorni, ad emettere all'infinito decreti di autorizzazione, sia pure motivati. Il legislatore pertanto dovrebbe stabilire un termine entro

il quale si può indagare ed io propongo di indicarlo in due periodi successivi di sette giorni i quali, sommati ai precedenti quindici giorni, darebbero un totale di circa trenta giorni, che a me sembra un termine piuttosto ampio.

Ritengo infine opportuno che copia delle ordinanze e dei decreti di cui all'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale sia inviata, oltre che al procuratore generale presso la corte d'appello (come propone l'onorevole Castelli con l'emendamento 4. 24), anche al ministro di grazia e giustizia.

ASSANTE. Signor Presidente, sarebbe a questo punto opportuna una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Per consentire ai componenti la Commissione di prendere visione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Gargani e La Loggia, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,40.

ASSANTE. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 31 presentato dagli onorevoli Gargani e La Loggia, sostitutivo al numero 1 della prima parte dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, noi pensiamo che esso possa essere accolto, nel senso che va ulteriormente limitato il numero dei reati circa i quali esiste la possibilità, a carico degli indiziati, di eseguire l'intercettazione telefonica. Tale emendamento, del resto, risponde agli orientamenti che sono alla base della nostra posizione, e che consistono nel limitare al massimo la possibilità di eseguire queste intercettazioni, per il principio che esse vengono in effetti a limitare la libertà del cittadino.

Non abbiamo altresì obiezioni da fare circa il subemendamento 0. 4. 14. 8, proposto dai medesimi deputati, poiché esso introduce un'ulteriore specificazione che ci soddisfa, e siamo quindi favorevoli al suo accoglimento.

Qualche perplessità abbiamo invece circa l'emendamento Gargani e La Loggia al secondo comma del nostro emendamento 4. 14, relativo alla limitazione a due volte soltanto, per periodi successivi di sette giorni, della eventuale proroga della durata delle operazioni di intercettazione telefonica, proroga decisa con ordinanza del giudice istruttore. Tali perplessità sono dovute al fatto che noi riteniamo che il magistrato debba avere un certo potere discrezionale su questa materia, una volta che si pongono delle garanzie, attraverso l'obbligo di provvedere con un decreto motivato in cui risulti la sussistenza di determinati requisiti, dettagliatamente specificati. Ci pare quindi che la limitazione proposta sia eccessiva.

Per quanto riguarda il subemendamento 0. 4. 24. 1, debbo dire che sono contrario alla tesi avanzata dall'onorevole Gargani, in quanto quando si dice « ministro di grazia e giustizia » si intendono gli uffici del ministro, il capo di gabinetto, i funzionari, eccetera, e di conseguenza si avrà che troppe persone verranno a conoscenza dell'esistenza di un'intercettazione telefonica. In secondo luogo debbo esprimere qualche perplessità anche sullo stesso emendamento Castelli 4. 24 relativo alla trasmissione di copia dei decreti e delle ordinanze al procuratore generale presso la corte d'appello, perché, a nostro parere, il magistrato deve autonomamente decidere secondo la sua responsabilità, assumendosela per intero.

PRESIDENTE. Come relatore concordo con l'impostazione degli emendamenti 4. 31 e 0. 4. 14. 8 presentati dagli onorevoli Gargani e La Loggia, in relazione ai quali condivido le valutazioni del primo presentatore e dell'onorevole Assante. Ho alcune perplessità, invece, nei confronti del subemendamento 0. 4. 14. 9, cui sarei favorevole se il presentatore accettasse di sostituire l'indicazione « sette giorni » con l'altra « quindici giorni ». Mi rendo conto dell'opportunità di non consentire che l'intercettazione telefonica, con successivi decreti, sia prorogata all'infinito; mi sembra però che il tempo complessivo di un mese sia eccessivamente breve. Se il termine fosse portato a quindici giorni probabilmente si avrebbe sufficiente tempo per procedere. Vorrei pregare il presentatore di accettare questa modifica.

GARGANI. L'accetto.

PRESIDENTE. Si intende pertanto che nell'emendamento Gargani 0. 4. 14. 9 le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

Ritengo di dubbia costituzionalità la proposta che l'onorevole Gargani avanza con l'emendamento 0. 4. 24. 1, pur dando atto che in altri ordinamenti giuridici, quale, ad esempio, quello anglosassone, vi sono disposizioni di questo tipo che là sono nella logica del sistema. La Costituzione repubblicana non prevede una dipendenza della pubblica accu-

sa dal ministro di grazia e giustizia e quindi mi spiace di dover essere di avviso contrario a quello del presentatore. Pur rendendomi conto delle ragioni che lo hanno ispirato, esprimo perciò parere contrario all'emendamento 0. 4. 24. 1.

Per i restanti emendamenti, confermo il parere già espresso nella seduta del 28 febbraio scorso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento Gargani-La Loggia 4. 31 mi pare possa rientrare nello spirito informatore del progetto di legge, che è quello di limitare al massimo la violazione della *privacy* dell'individuo, consentendovi soltanto quando si tratti di perseguire dei reati – considerati gravissimi dall'opinione pubblica – per i quali l'intercettazione è sempre un utile mezzo di indagine. Mi pare quindi che questo spostamento da tre a cinque anni possa essere accettato, anche perché con esso non si viene a limitare gran che la sfera di applicazione della legge.

Niente in contrario anche per quanto riguarda il subemendamento Gargani 0. 4. 14. 8, se non semplicemente uno scrupolo che vorrei sottoporre all'attenzione del presentatore. Nel subemendamento si legge: « oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato »: si parla cioè di « indiziato » e sorge il famoso problema della comunicazione giudiziaria. Cioè l'indiziato è già soggetto alla comunicazione giudiziaria o dovrà esserlo? Non esiste infatti indiziato se non vi è comunicazione giudiziaria. Ciò ha formato oggetto di lunga discussione in altra sede e pertanto, senza dilungarmi oltre, vorrei chiedere al presentatore se, per evitare ogni dubbio interpretativo, non potesse eliminare tale riferimento.

PRESIDENTE. E per il caso delle indagini contro ignoti?

GARGANI. Ma tutta la prima parte dell'emendamento Assante 4. 14 può riguardare ignoti!

PRESIDENTE. Appunto per ciò necessita un chiarimento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io vorrei evitare che in alcuni tipi di delitto, quali il sequestro di persona o quelli concernenti la droga, vedendo arrivare la comunicazione giudiziaria gli indiziati possano mettersi sull'avviso. Sottopongo pertanto la questione all'attenzione dei colleghi e mi rimetto comunque alla Commissione per il subemendamento 0. 4. 14. 8.

Circa il subemendamento Gargani 0. 4. 14. 9, concordo con quanto ha detto il relatore in ordine all'opportunità di disporre, in totale, di un termine di quarantacinque giorni. Quindi lo accetto, nel testo modificato.

Quanto infine al subemendamento Gargani 0. 4. 24. 1, debbo esprimere parere contrario in quanto ravviso delle forti perplessità di ordine costituzionale. Questa comunicazione potrebbe stabilire un *vulnus* al principio costituzionale della separazione dei poteri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Se non vi sono obiezioni, gli emendamenti Felisetti 4. 18 e 4. 19 vengono per il momento accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Chiedo quindi all'onorevole Pietro Riccio se insista sul suo emendamento 4. 25, non accettato dal relatore né dal Governo.

RICCIO PIETRO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman 4. 27, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gargani 4. 31, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 4. 29, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 4. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 4. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 4. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 4. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 0. 4. 8. 1 all'emendamento Felisetti 4. 8, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Felisetti 4. 8, accettato dal relatore e dal Governo, risulta pertanto così formulato:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale ed inserire, dopo l'articolo 226*-quater *del codice di procedura penale, il seguente:*

« ART. 226-*quinquies*. — (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale, ancorché raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

COCCIA. Chiedo che la votazione su questo emendamento avvenga per parti separate, facendo terminare la prima parte dopo le parole: « del codice penale ». Il gruppo comunista voterà infatti contro la restante parte dell'emendamento, per rimanere nell'ambito delle decisioni già prese in proposito al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Felisetti 4. 8, terminante, secondo la richiesta dell'onorevole Coccia, con le parole: « del codice penale ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Felisetti 4. 8, che è del seguente tenore: « ancorché raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvata*).

A seguito della votazione della seconda parte del precedente emendamento, risulta assorbito l'emendamento Assante 4. 13.

Ritengo altresì debba accantonarsi, per il momento, anche l'emendamento Felisetti 4. 21, in quanto strettamente connesso all'articolo aggiuntivo 2-*bis*, già accantonato. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 4. 14. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il subemendamento 0. 4. 14. 2 è da considerarsi superato dalla presentazione del subemendamento 0. 4. 14. 8, e pertanto lo ritiro.

Passiamo alla votazione del subemendamento Gargani 0. 4. 14. 8, accettato dal relatore, e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

ASSANTE. Chiedo che la votazione di tale subemendamento avvenga per parti separate. La prima parte dovrebbe terminare alle parole « nel decreto », e la seconda parte ricomprenderebbe le parole da « oppure sussista » fino alla fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento Gargani 0. 4. 14. 8, che termina alle parole « nel decreto ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte del subemendamento Gargani 0. 4. 14. 8.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 4. 14. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 4. 14. 4, accettato dal Governo

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 4. 14. 5, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Gargani 0. 4. 14. 9, modificato con la sostituzione delle parole « quindici giorni » alle parole « sette giorni ». Tale subemendamento è stato accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Il subemendamento Castelli 0. 4. 14. 6 è precluso, a seguito dell'approvazione del subemendamento Gargani 0. 4. 14. 9.

Ritiro il mio subemendamento 0. 4. 14. 7.

Pongo in votazione l'emendamento Assante 4. 14 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

Sostituire l'articolo 226-ter *del codice di procedura penale con il seguente:*

« ART. 226-*ter*. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — L'autorizzazione prevista nel precedente ar-

ticolo è disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo.

Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro ».

(*È approvato*).

L'emendamento Felisetti 4. 22 è assorbito dall'emendamento 4. 14, nel testo modificato dal subemendamento Castelli 0. 4. 14. 1.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, si intende che abbia rinunziato alla votazione del suo emendamento 4 26.

L'emendamento Felisetti 4. 6 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Assante 4. 14.

Pongo in votazione il subemendamento Gargani 0. 4. 24. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento del relatore 4. 24, accettato dal Governo, che, a seguito dell'avvenuta approvazione dell'emendamento Assante 4. 14, non si riferisce più al testo del Senato, ma al testo dell'emendamento 4. 14. Esso verrebbe quindi ad aggiungere, all'ultimo alinea dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale, dopo le parole « giudice istruttore », le seguenti: « e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte d'appello ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti che riguardano il luogo in cui dovranno svolgersi le operazioni di intercettazione telefonica. A questo proposito, vi è l'emendamento 4. 16, di cui è primo firmatario l'onorevole Coccia, che è stato sostanzialmente accettato dal relatore, ma sul quale devo aggiungere alcune osservazioni. Ho già segnalato che l'emendamento citato non risolve il problema delle intercettazioni telegrafiche, dei *telex* e delle trasmissioni a mezzo ponti-radio. Perciò, in caso di approvazione dell'emendamento Coccia 4. 16 sarebbe necessario indicare i modi per l'effettuazione delle intercettazioni dianzi specificate. Chiedo pertanto alla Commissione se non sia opportuna una breve sospensione della seduta, per consentire una integrazione dell'emendamento, con una previsione che riguardi le altre particolari specie di intercettazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Devo osservare che qui si tratterebbe di affrontare tutta una questione di natura tecnica, che appare a prima vista particolarmente complessa: si tratterebbe infatti di trasferire agli uffici della procura della Repubblica, che in via esclusiva dovrebbero effettuare queste intercettazioni, un complesso di meccanismi che presentano notevoli difficoltà di impianto e di sistemazione. Per altro il Governo è favorevole – soprattutto a seguito di una richiesta avanzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – a che il testo del Senato sia modificato nel senso che tali intercettazioni non avvengano esclusivamente presso impianti telefonici di pubblico servizio, ma anche presso gli uffici della procura della Repubblica. Ora, se noi approvassimo un emendamento che preveda la possibilità di effettuare tali intercettazioni nell'uno o nell'altro posto alternativamente, probabilmente supereremmo anche le difficoltà cui faceva riferimento il presidente.

Se infatti sono favorevolissimo a che le intercettazioni vengano effettuate presso gli uffici della procura della Repubblica, devo anche ammettere che ciò presupporrebbe l'installazione presso tutti questi uffici di impianti appositi, con la conseguenza che le norme che stiamo discutendo e che approveremo verrebbero applicate solo quando tali impianti fossero eseguiti. È solo per questo motivo, quindi, che chiedo se nel frattempo non si possa prevedere una formula alternativa, per quanto riguarda i luoghi in cui effettuare le operazioni di intercettazione.

COCCIA. Mi è sembrato di aver compreso che il presidente non ritiene l'ipotesi dell'effettuazione delle intercettazioni presso gli uffici giudiziari come idonea ad assolvere alle esigenze prospettate, per ragioni esclusivamente tecniche, pensando ai *telex* e alle altre attività che si effettuano attraverso i ponti-radio: si diceva che a tal fine ci volevano ben altri edifici. Il rappresentante del Governo ci sottopone poi un argomento certamente apprezzabile sul piano pratico, facendo presente che gli uffici giudiziari non sono in grado di assolvere a queste attività di ricezione: osservazione che è però ben diversa dal richiamo ad altri tipi di intercettazione (*telex*, ponti-radio).

All'osservazione fatta dal rappresentante del Governo si può ovviare con una norma transitoria, credo, che stabilisca che fino a quando non verranno installati gli opportuni apparecchi negli uffici giudiziari, si useranno gli impianti di pubblico servizio. Ma questa soluzione assolve anche all'esigenza tecnica prospettata dal relatore?

PRESIDENTE. Ripeto alcune osservazioni che, come relatore, avevo formulato nella precedente seduta, quando il rappresentante del Governo si era fatto portavoce dell'esigenza prospettata in particolare dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Si era affermato che era impossibile in alcuni casi, lesiva della segretezza, in altri, l'intercettazione presso le centrali telefoniche. Il Governo aveva assicurato che la concessionaria SIP era disponibile ad effettuare l'installazione di centrali per le intercettazioni presso tutte le procure della Repubblica, senza alcun onere a carico dello Stato.

Questa prospettiva lascia aperti due problemi: innanzitutto, poiché l'installazione di queste apparecchiature non avverrà istantaneamente, vi sarà un periodo transitorio in cui sarà indispensabile effettuare le intercettazioni fuori degli uffici della procura; in secondo luogo, anche quando le centrali di ascolto saranno installate presso gli uffici della procura della Repubblica, non serviranno alle intercettazioni telegrafiche o di *telex*.

Mi sembra che la soluzione possa essere trovata nell'accoglimento dell'emendamento Patriarca all'emendamento Coccia 4. 16, con una modifica, stabilendo cioè che le intercettazioni avverranno presso gli uffici della procura della Repubblica, « ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile, presso impianti di pubblico servizio ». Eliminiamo dal subemendamento Patriarca la parola « telefonici » e non fissiamo un limite temporale all'alternativa, perché le modalità tecniche dell'intercettazione telefonica e dell'intercettazione telegrafica saranno sempre diverse.

Se noi approvassimo l'emendamento Coccia così modificato, resterebbe stabilito che, messe a disposizione delle procure della Repubblica le apparecchiature di ascolto, tutte le intercettazioni telefoniche avverrebbero in quella sede, mentre le intercettazioni telegrafiche, per ragioni tecniche, avverrebbero in impianti di pubblico servizio; invece fino a quando non saranno allestiti gli impianti necessari presso la procura della Repubblica, sussisterà l'impossibilità tecnica ad effettuare alcuna intercettazione in quella sede, e si potrà procedere nel periodo transitorio per svolgerle presso impianti di pubblico servizio, come avviene oggi.

RICCIO. PIETRO. Sono favorevole a questa soluzione.

COCCIA. Non ritengo pienamente soddisfacente la dizione del subemendamento Patriarca 0. 4. 16. 1. « Ove ciò non sia tecnicamente possibile » infatti è una dizione generica, non ancorata all'esigenza e all'urgenza di attrezzare le procure e gli altri uffici giudiziari alla ricezione. In sostanza c'è una indeterminatezza nel tempo, che può essere successivamente giustificata con qualsiasi ragione.

Propongo di dire: « ove non si sia ancora addivenuti ad un adeguato apprestamento tecnico, presso i suddetti uffici o locali di pubblico servizio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarebbe sufficiente dire: « ovvero, fino a quando ciò non sia tecnicamente possibile, presso impianti telefonici di pubblico servizio ».

ASSANTE. Potrebbe anche mancare la volontà politica di dotare con urgenza gli uffici giudiziari di certe apparecchiature, e ciò potrebbe essere giustificato adducendo esigenze tecniche.

COCCIA. Credo che una soluzione comune possa essere offerta dal seguente testo:

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti telefonici installati presso la procura della Repubblica ovvero, fino a quando

non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti telefonici di pubblico servizio ».

ASSANTE. Come risolviamo il problema per le comunicazioni telegrafiche e *telex*?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo significa che le operazioni in oggetto per le comunicazioni telefoniche avverranno presso la procura, per le comunicazioni *telex* e telegrafiche presso gli impianti pubblici.

PRESIDENTE. Non è possibile togliere l'aggettivo « telefonici »? La tecnica può progredire, fino a permettere altre soluzioni.

COCCIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'emendamento Coccia 4. 16, con il quale concordo nella mia qualità di relatore, è il seguente:

Sostituire il primo comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale con il seguente:*

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, fino a quando non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole al nuovo testo dell'emendamento Coccia 4. 16.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Riccio, insiste per la votazione del suo emendamento 4. 1?

RICCIO PIETRO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Patriarca è assente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del subemendamento 0. 4. 16. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Coccia 4. 16, nel testo modificato, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

L'emendamente testé approvato assorbe gli emendamenti Reggiani 4. 9, Vitale Lino 4. 2 e Musotto 4. 10.

Passiamo ora all'emendamento Assante 4. 30.

Era rimasta in sospeso la questione sollevata dall'onorevole Speranza e condivisa dal relatore sul penultimo capoverso: « Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate per indagare o perseguire fatti diversi da quelli per i quali si procede ».

L'onorevole Speranza aveva fatto presente che era necessario distinguere l'utilizzazione quale prova e la presa d'atto della *notitia criminis*.

L'onorevole Speranza formalizza il suo rilievo in un subemendamento?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che un testo del genere possa ingenerare forti dubbi di costituzionalità: proibirebbe infatti di indagare e di perseguire fatti, sia pure diversi, ma aventi pur sempre una rilevanza penale.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Le registrazioni e i verbali non possono essere utilizzati quali prove in procedimenti relativi a reati diversi da quelli per i quali si procede ».

SPERANZA. Se si inizia l'azione penale in base a queste notizie, le si utilizza.

PRESIDENTE. Quale pubblico ministero non inizia l'azione penale sulla base dell'anonimo? Ai fini della pretesa punitiva però gli anonimi non possono essere considerati delle prove.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'impostazione del relatore.

ASSANTE. Accetto la modifica proposta al penultimo capoverso dell'emendamento 4. 30, nel senso di sostituire le parole « per indagare o perseguire fatti » con le altre « quali prove in procedimenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Assante 4. 30, nel testo così modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Invito a questo punto la Commissione a riprendere l'esame dell'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis*, accantonato nella seduta del 27 febbraio, al quale sono correlati gli emenda-

menti Felisetti 4. 18, 4. 19 e 4. 21, accantonati anch'essi.

Ricordo che l'emendamento Felisetti 2. 0. 1 è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Dopo l'articolo 617 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 617-*bis*. – (*Cognizione illecita di altre comunicazioni o conversazioni*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-*bis*, 616 e 617, fraudolentemente, prende cognizione di una trasmissione di suoni, immagini o dati a lui non diretta, è punito con le pene previste dalla prima parte dell'articolo 617.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-*bis*, 616 e 617, rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o comunicazioni indicate nella prima parte del presente articolo, anche se occasionalmente intercettate ».

L'approvazione definitiva dell'articolo 4 è strettamente connessa alla soluzione del problema sollevato dall'emendamento Felisetti, del quale testé ho dato lettura. Ora, poiché alla decisione dell'accantonamento non è stata estranea la riserva del rappresentante del Governo, vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario se sia in condizione di dissolvere le perplessità.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le perplessità permangono perché in sostanza si viene a punire chiunque orecchia dietro la porta o altri fatti che non sembrano così rilevanti, da dover essere penalmente sanzionati. Ad esempio chi, alzando il telefono, sente una conversazione per una interferenza, deve andare incontro ad una pena di quattro anni di carcere?

In sostanza questo emendamento munisce di una tutela penale alcune fattispecie che non la meritano. La domestica che orecchia dietro la porta o colui il quale inavvertitamente, per una interferenza, ascolta una conversazione che intercorre fra due persone, dovrebbero essere puniti con quattro anni di carcere? La legge ha lo scopo di tutelare la sfera privata dell'individuo, ma non mi pare che ci debba essere una tale tutela per casi fortuiti o occasionali.

Per queste ragioni esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che nella seduta del 27 febbraio scorso, durante la discussione dell'emendamento Felisetti 2. 0. 1, da parte di alcuni colleghi era stata segnalata l'esigenza che, anche nel caso di non approvazione dell'emendamento, in altro articolo del provvedimento venisse data la definizione di ciò che si intende per comunicazioni non intercettabili. Sembrava infatti che il testo del Senato facesse riferimento a comunicazioni telefoniche, non comprendendo in esse né le trasmissioni di suoni e di parole per onde guidate, né quelle di dati attraverso terminali. La Commissione ritenne che anche in questi settori possano verificarsi fenomeni di spionaggio di una certa gravità. L'accantonamento dell'emendamento 2. 0. 1 era appunto legato alla possibilità di formulare la definizione che ora sollecito, per chiarire la segnalata lacuna del testo del Senato.

COCCIA. Condivido le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo circa la portata dell'emendamento 2. 0. 1, che estende il raggio d'azione del provvedimento in un ambito che supera quello che in fondo s'intende tutelare. Con tale emendamento, inoltre, si porrebbero sotto il rigore della legge penale dei fatti senza che ci sia un'adeguata giustificazione.

Mi sembra anche che l'osservazione formulata poc'anzi dal Presidente, in relazione alle trasmissioni con onde guidate e di dati, sia giusta. Noi riteniamo che la questione debba essere risolta con un articolo a parte, che non saprei bene dove situare e che scaturiva da una discussione a monte dell'emendamento Felisetti.

Chiedo al Presidente di dare lettura del testo che noi accantonammo a questo fine.

PRESIDENTE. Non esiste: si trattava di un'ipotesi di lavoro informale.

COCCIA. Dico questo perché, se c'è un accordo relativo alla trasformazione dell'ipotesi di lavoro nella precisa previsione di cui si è parlato, potremmo risolvere immediatamente il problema.

PRESIDENTE. Credo di poter accogliere la proposta dell'onorevole Coccia, in questo senso: ferma restando l'esigenza di dare una

definizione in un articolo a sé del provvedimento di cosa intendiamo per intercettazioni telefoniche o telegrafiche, è però affiorata una valutazione concordemente negativa nei confronti del resto dell'emendamento Felisetti 2. 0. 1.

A questo punto preciso che una ipotesi di lavoro per la definizione della questione era stata avanzata dallo stesso onorevole Felisetti, con un emendamento 1. 1, che successivamente è stato abbandonato e sostituito dalla presentazione dell'emendamento 2. 0. 1. Nella prima parte di quell'emendamento si diceva: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, per comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica si intende qualunque trasmissione di suoni, immagini, dati ed altro, che sia effettuata con collegamento su fili o a onde guidate ».

Chiedo alla Commissione se questa definizione possa ancora essere utilizzata e costituire un articolo autonomo, di cui decideremo la collocazione.

COCCIA. In qualche punto del provvedimento bisognerà prevedere una definizione del genere, che occorrerà tecnicamente stendere: io non credo che il problema sia risolto estrapolando il contenuto di un altro emendamento presentato dall'onorevole Felisetti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Felisetti è assente, s'intende che abbia rinunziato alla votazione dell'emendamento 2. 0. 1.

Nella veste di relatore, debbo esprimere la mia preoccupazione per l'ipotesi che vengano abbandonati anche gli emendamenti Felisetti 4. 18, 4. 19 e 4. 21, che mirano a togliere la parola « telefoniche » dalla rubrica e dal primo comma dell'articolo 226-*bis* e dalla rubrica dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale. Lo specificare, infatti, significa limitare: potrebbero sorgere dei dubbi sulla legittimità di intercettazioni di conversazioni che non siano telefoniche.

L'onorevole Manco ci ha fornito una dissertazione tecnica per chiarire che ci può essere anche una conversazione telegrafica.

COCCIA. Una conversazione telegrafica è alquanto costosa !

PRESIDENTE. È alquanto costosa, ma il testo legislativo, se resta com'è, potrebbe non consentirne l'intercettazione. L'eliminazione dell'aggettivo « telefoniche » non pregiudica nulla e impedisce il crearsi di situazioni assurde.

A questo punto vorrei, in veste di relatore, fare miei gli emendamenti Felisetti 4. 18, 4. 19 e 4. 21.

RICCIO PIETRO. Togliendo l'aggettivo « telefoniche », una conversazione è anche quella che stiamo facendo noi.

PRESIDENTE. È problematico « intercettare » una conversazione se non attraverso un mezzo meccanico.

Comunque la questione va risolta con la specificazione nel testo della legge di cosa s'intende per conversazione non intercettabile.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 615 e seguenti del codice penale e 226 e seguenti del codice di procedura penale, per comunicazione o conversazione si intende sia quella telegrafica o telefonica, sia qualunque trasmissione di suoni, immagini o altri dati effettuata con collegamento su filo o a onde guidate ».

Nella qualità di relatore, accetto questo articolo aggiuntivo.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo ed accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora riprendere la discussione dell'articolo 4.

Ho fatto miei, come relatore, gli emendamenti Felisetti 4. 18, 4. 19 e 4. 21. Fermi restando gli emendamenti 4. 18 e 4. 21, modifico l'emendamento 4. 19 come segue:

Nella prima parte dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, dopo le parole* « comunicazioni o conversazioni telefoniche » *aggiungere le parole* « o telegrafiche ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta il nuovo testo dell'emendamento 4. 19, nonché gli emendamenti 4. 18 e 4. 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 4. 18, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo testo, presentato dal relatore, dell'emendamento 4. 19, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 21, che va riferito al testo modificato dall'emendamento Assante 4. 14. Esso tende a sopprimere la parola « telefoniche » nella rubrica dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale.

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 4. 21, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis* il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto all'articolo 226-*ter*, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche.

Alle operazioni procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-*quater* ».

Gli onorevoli Assante, Coccia, Perantuono e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti alinea:

ART. 339-*bis* — (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — « A pena di nullità non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite nonché di notizie o di immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale.

La nullità è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Le registrazioni indicate nel presente articolo debbono essere, a richiesta, consegnate all'interessato o, in assenza di tale richiesta, distrutte » (5. 2).

La prima parte di questo emendamento è assorbita dall'approvazione dell'emendamento Felisetti 4. 8. L'ultimo alinea è in parte assorbito dal penultimo alinea dell'emendamento Assante 4. 30, già approvato.

ASSANTE. È esatto. Però nell'emendamento 5. 2 si parla anche di consegna all'interessato.

PRESIDENTE. Sembra tuttavia sufficiente stabilire che si provvede alla distruzione.

ASSANTE. Anche quelle del SIFAR avrebbero dovuto essere distrutte!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È diverso prevedere questo in una legge.

La nullità è già sancita con l'approvazione dell'emendamento 4. 8, la distruzione con l'emendamento 4. 30; rimane la consegna all'interessato a richiesta. Si sarebbe potuto includere anche questo nell'emendamento 4. 30, ma non è stato fatto. E sarebbe ora complesso provvedervi. L'emendamento 5. 2, anche nell'ultima parte, dovrebbe comunque essere diversamente formulato.

ASSANTE. Sta bene, non insistiamo sull'emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento (5. 1):

Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 339 del codice di procedura penale, aggiungere le parole: nonché agli uffici ed impianti radio di pubblico servizio ».

Nella qualità di relatore ho presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Felisetti 5. 1, aggiungere dopo la parola: uffici, *la parola:* telegrafici (0. 5. 1. 1).

Sia l'emendamento Felisetti, sia il mio emendamento si muovono nella logica delle disposizioni che abbiamo definito in quanto si dà la possibilità di accedere non soltanto

agli uffici telefonici, ma anche agli uffici ed impianti radio di pubblico servizio, per le intercettazioni delle trasmissioni con ponte radio o telegrafiche.

Poiché il presentatore è assente, faccio mio l'emendamento Felisetti 5. 1, modificandolo nel modo seguente:

Sostituire i primi due commi del nuovo testo dell'articolo 339 del codice di procedura penale con i seguenti:

« ART. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis*, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-*ter*, può disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-*quater*.

Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il nuovo testo dell'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1, nel testo modificato proposto dal relatore, di cui ho testé dato lettura, ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o all'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6 (6. 2).

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

« Dopo l'articolo 422 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 422-*bis*. — (*Intercettazione di conversazioni e comunicazioni non telefoniche*). — Le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 226-*quater*, nonché quelle degli articoli 617-*bis* e 617-*ter* del codice penale, si applicano anche alle altrui conversazioni e comunicazioni non telefoniche » (6. 1).

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: di comunicazioni telefoniche, *nonché la parola:* comunicazioni (6. 3).

Credo che tale emendamento sia opportuno, perché conviene non dettagliare eccessivamente; perciò, nell'assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento Felisetti 6. 3.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 6. 3, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché gli onorevoli Manco e Felisetti non sono presenti si intende che abbiano rinunziato alla votazione dei loro emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

« La presente legge ha esclusivo riferimento ai procedimenti giudiziari che iniziano successivamente all'entrata in vigore della legge stessa » (6. 0. 1).

Tale emendamento è precluso dall'approvazione dell'emendamento Felisetti 4. 8.

Do lettura dell'articolo successivo:

PARTE II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7.

Il ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il ministro dell'interno, e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale.

Chiunque, senza licenza del ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nel precedente comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Gli onorevoli Assante, Perantuono e Coccia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: all'elencazione degli apparecchi o strumenti, *aggiungere:* o di parti di apparecchi o strumenti. (7. 2).

Al secondo comma, dopo le parole: sentito il parere del ministro dell'interno, *inserire le seguenti:* detiene, ripara. (7. 3).

Al secondo comma, dopo le parole. mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nel precedente comma, *aggiungere le altre:* o parti di essi. (7. 4).

COCCIA. Questi emendamenti si illustrano da soli.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i ministri competenti. (7. 1).

L'onorevole Felisetti è assente, per cui si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

Gli onorevoli Coccia, Assante e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Presso ogni procura della Repubblica è costituito un ufficio per trasmettere, intercettare, impedire ed assumere cognizione delle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge tutti gli apparati, gli strumenti, nonché parti degli stessi, esistenti presso gli enti civili e militari devono essere trasferiti all'ufficio di cui al comma precedente.

Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati, degli strumenti, nonché di parti di essi in dotazione all'ufficio di cui al terzultimo comma del presente articolo » (7. 5).

COCCIA. Questo emendamento si illustra da sé.

Esso è evidentemente connesso, per altro, con gli articoli aggiuntivi 7. 0. 2 e 7. 0. 3.

PRESIDENTE. È esatto. Conviene pertanto esaminarli congiuntamente.

Gli onorevoli Assante, Coccia e Spagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

« Per l'impianto ed il funzionamento degli apparati, degli strumenti e di parte degli apparati e degli strumenti di cui all'articolo 7, per la loro manutenzione e riparazione nonché per l'esercizio delle attività di trasmissione, intercettazione, impedimento e cognizione delle comunicazioni telefoniche, è costituito, presso ogni procura della Repubblica, un nucleo di tecnici, distaccati, in funzione ausiliaria del giudice, dalle aziende telefoniche.

I tecnici sono obbligati al segreto per tutto quanto concerne gli atti nonché i risultati degli atti che compiono o concorrono a compiere o a cui assistono e dei quali, comunque, vengono a conoscenza » (7. 0. 2).

COCCIA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Assante e Spagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.

« Alle spese per l'installazione ed il funzionamento degli uffici di controllo telefonico, di cui all'articolo 7 della presente legge, si provvede con lo stanziamento delle somme

occorrenti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ». (7. 0. 3).

COCCIA. Anche questo articolo aggiuntivo si illustra da sé.

PRESIDENTE. A questo punto, per rendere più agevole la discussione, conviene suddividere gli emendamenti in due gruppi.

In primo luogo vengono in considerazione gli emendamenti Assante 7. 2, 7. 3 e 7. 4, nonché l'emendamento Felisetti 7. 1.

In qualità di relatore, mi rimetto alle valutazioni del rappresentante del Governo circa gli emendamenti 7. 2, 7. 3 e 7. 4. Si tratta infatti di materia essenzialmente tecnica.

In assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 7. 1. Anche per questo emendamento, tuttavia, mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda gli emendamenti 7. 2 e 7. 4, mi pare che considerare espressamente le parti degli strumenti non abbia molto senso, perché non si può vedere nella parte l'idoneità ad intercettare comunicazioni e riprendere immagini; questa idoneità si prevede per l'intero apparecchio. Per ragioni di logica sono quindi contrario a questi due emendamenti. Accetto invece l'emendamento 7. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 3, devo ricordare che la pena prevista dall'articolo in discussione è la reclusione da uno a quattro anni, congiunta alla multa da uno a cinque milioni di lire. Ora, mentre per la fabbricazione, importazione, acquisto, vendita e trasporto, nonché noleggio, la sanzione mi sembra appropriata, per l'ipotesi della semplice detenzione sembra invece eccessiva, perché il grado di responsabilità può essere minore, dato che la detenzione può avvenire a qualsiasi titolo.

COCCIA. Ma la detenzione di questi apparecchi è sempre dolosa. È più grave della riparazione perché la detenzione può configurare ipotesi di organizzazione tecnica.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per fare scattare il rigore della legge penale basta la semplice detenzione, che può avvenire a titolo diverso. Anche per il solo fatto di aver tenuto in mano l'apparecchio per 5 minuti si può essere puniti da 1 a 4 anni e ho l'impressione che per questi casi la pena sia sproporzionata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo gruppo di emendamenti all'articolo 7.

Pongo in votazione l'emendamento Assante 7. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, accolto dal Governo e fatto proprio dal relatore.

(*È approvato*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole presidente, credo che converrebbe procedere alla votazione dell'emendamento 7. 3 per parti separate.

COCCIA. Anche noi chiediamo che si proceda per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 7. 3, aggiuntiva, al secondo comma, della parola « detiene ». Il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 7. 3, aggiuntiva, al secondo comma, della parola « ripara ». Il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento Assante 7. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo gruppo di emendamenti, vale a dire all'emendamento Coccia 7. 5 ed agli articoli aggiuntivi Assante 7. 0. 2 e Coccia 7. 0. 3.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 7. 0. 2 e 7. 0. 3 era ed è impressione del relatore che – a seguito dell'impegno assunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a nome della SIP, per l'effettuazione di tutte le opere necessarie per gli impianti di intercettazione a spese della concessionaria, e per la messa a disposizione da parte della concessionaria stessa del personale tecnico necessario – tali articoli siano svuotati del loro contenuto. Appare infatti superfluo

prevedere un capitolo di spese per l'esborso di somme non necessarie.

COCCIA. Poiché nella precedente seduta sono state fatte certe dichiarazioni registrate a verbale, vorremmo chiedere al Governo se è in grado, nel formulare questo impegno, di esprimerlo congiuntamente al titolare del Ministero competente per i relativi esborsi. Per nostra esperienza sappiamo infatti che tante manifestazioni di buona volontà da parte del Ministero di grazia e giustizia vengono poi vanificate dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Nella precedente seduta, come ho detto, era stato reso noto l'impegno del ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'effettuazione di tutte le opere necessarie per l'installazione degli impianti in questione da parte della SIP a spese della stessa, e la messa a disposizione del personale necessario ai servizi. Ora chiedo al sottosegretario, di fronte ad un'esplicita richiesta di un componente la Commissione, se ritenga di poter confermare l'impegno assunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho alcun motivo per contraddire una dichiarazione a suo tempo resa dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e quindi riconfermo tale impegno.

COCCIA. Non abbiamo senza dubbio ragione di mettere in discussione una manifestazione di volontà del ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del sottosegretario per la grazia e giustizia, ma ci sembra che ciò che viene formalizzato costituisca una maggiore garanzia per tutti, nel senso che i nostri articoli aggiuntivi, se venissero approvati, non vulnererebbero la volontà politica del Governo, ma semmai la sorreggerebbero con una precisa indicazione. Credo pertanto che essi possano essere accolti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio però presente che questi articoli aggiuntivi dovrebbero essere inviati alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Ripeto comunque che il Governo conferma gli impegni già assunti e che, nel caso sorgessero delle difficoltà, si impegna a far sì che gli impegni stessi vengano mantenuti.

COCCIA. Prendiamo atto delle dichiarazioni testé rese dal sottosegretario Pennacchini e ritiriamo i nostri articoli aggiuntivi 7. 0. 2 e 7. 0. 3. Per quanto concerne l'emendamento 7. 5, non insistiamo sui primi due commi di esso, mentre il terzo ci sembra che dovrebbe essere mantenuto.

PRESIDENTE. Per evidenti ragioni di coordinamento, converrebbe trasformarlo in un articolo autonomo, che non avrei difficoltà, come relatore, ad accettare.

COCCIA. D'accordo. Ritiriamo l'emendamento 7. 5, con riserva di ripresentarlo come articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti precedentemente approvati.

(*È approvato*).

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica (7. 0. 4).

COCCIA. Questo articolo aggiuntivo riproduce l'ultimo comma dell'emendamento 7. 5, precedentemente ritirato.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, lo accetto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Coccia 7. 0. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

« Dopo l'articolo 404 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente articolo 404-*bis:*

(*Ascolto non autorizzato di comunicazioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche*).

Chiunque, senza esserne autorizzato, ascolta intenzionalmente comunicazioni effettuate con onde radio-elettriche, il cui ascolto è vietato da norme interne, anche in conformità agli accordi internazionali, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000 ». (7. 0. 1).

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo. Vorrei tuttavia segnalarlo all'attenzione della Commissione. Esso si pone nella sistematica del progetto di legge e ritocca le sanzioni a carico di coloro che intervengono abusivamente ad ascoltare comunicazioni effettuate con onde radio-elettriche.

ASSANTE. Chi può riuscire a provare che l'ascolto è intenzionale?

RICCIO PIETRO. In relazione alla definizione di un reato non si può parlare di possibilità o di difficoltà di prova.

STEFANELLI. Questa frase indica un dolo specifico. Dovrebbe essere invece sufficiente il dolo generico, cioè il fine di ascoltare o di intercettare qualche suono.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefanelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Felisetti 7. 0. 1:

Sopprimere la parola: intenzionalmente. (0. 7. 0. 1. 1).

RICCIO PIETRO. Siccome siamo in materia contravvenzionale, mi pare che sia necessario mantenere la parola in questione: le contravvenzioni possono essere dolose o colpose.

ASSANTE. Il nostro gruppo è comunque contrario all'articolo aggiuntivo 7. 0. 1.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A me sembra che l'emendamento abbia un contenuto che potrei definire autoritario, se non fossimo in un regime di democrazia. Con norme interne, infatti, si verrebbe a vietare l'ascolto di trasmissioni radio o di comunicazioni effettuate con onde radioelettriche.

PRESIDENTE. Le onde radioelettriche sono quelle guidate, che servono per i ponti-radio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche se tecnicamente ciò può essere giusto, ad un profano può sembrare che, se per avventura il Governo vieta l'ascolto di radio Pechino o Washington, chi ascolta queste emittenti può incorrere in un'ammenda.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che abbiamo approvato un articolo nel quale definiamo esattamente le trasmissioni alle quali ci riferiamo. All'articolo 7 non si parla infatti di onde radio, ma di onde radioelettriche, vale a dire delle onde guidate per i ponti radio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tutta la categoria dei radioamatori verrebbe colpita da questa norma. Sono contrario.

RICCIO PIETRO. In effetti limita inutilmente la libertà.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Felisetti è assente, s'intende che abbia rinunziato alla votazione dell'articolo aggiuntivo 7. 0. 1.

Do quindi lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento (8. 1):

Aggiungere all'articolo 8, dopo le parole: Gazzetta ufficiale, *le parole:* e si applica a tutti i procedimenti in corso a tale data.

Poiché l'onorevole Felisetti è assente, si intende che abbia rinunziato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 8, ultimo del progetto di legge, nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del Regolamento, richiamo l'attenzione della Commissione sulle seguenti correzioni di forma che esso richiede:

Al secondo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: mediante qualsiasi mezzo di pub-

blica informazione, *con le altre:* mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico;

All'articolo 3, nella rubrica degli articoli 617-bis *e 617*-ter *del codice di procedura penale nonché nel primo comma dell'articolo 617*-bis *del codice di procedura penale, sostituire la parola:* telefoniche, *con le altre:* telegrafiche o telefoniche, *e conseguentemente sostituire, nel primo comma dell'articolo 617*-ter *del codice di procedura penale, le parole:* telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica, *con le altre:* telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica;

All'articolo 4, sopprimere, nella rubrica dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale, la parola:* telefoniche;

All'ultimo alinea dell'articolo 4, sopprimere le parole: ancorché raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, *e, conseguentemente, aggiungere dopo l'articolo 6 il seguente:*

ART. 6-*bis*.

« Le disposizioni dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge »;

All'articolo 6, sostituire le parole: terzo comma, *con le altre:* secondo capoverso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole alle correzioni di forma proposte dal presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la correzione di forma all'articolo 1.

(*È approvata*).

Pongo in votazione le correzioni di forma all'articolo 3.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione le correzioni di forma all'articolo 4, una delle quali comporta l'aggiunta dell'articolo 6-*bis*.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la correzione di forma all'articolo 6.

(*È approvata*).

La complessità tecnica che caratterizza il provvedimento, anche in relazione ai numerosi emendamenti approvati, rende a mio avviso necessario un attento coordinamento formale. Tra l'altro converrà migliorare la formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3-*bis*, trasferendole nel corpo degli articoli 623-*bis* del codice penale e 226-*bis* del codice di procedura penale.

Chiedo pertanto che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Il progetto di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

SPERANZA. Comunico la mia decisione di astenermi dal voto sul progetto di legge n. 2428 perché dissento da alcune scelte espresse nel testo secondo la sua definitiva stesura, poiché da esse deriva una limitazione grave al perseguimento dei reati e all'accertamento della verità materiale nel processo penale.

COCCIA. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge dei senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri; disegno di legge: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2428):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Balzamo ed altri n. 1482, Assante ed altri n. 1497, Anderlini ed altri n. 1845, Altissimo e Baslini n. 2100, Piccoli ed altri n. 2323.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Assante, Benedetti Gianfilippo, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Capponi Bentivegna Carla, Castelli, Cittadini, Coccia, Gargani, La Loggia, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Stefanelli, Skerk, Scipioni.

Si è astenuto:

Speranza.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO